



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 69 – gennaio 2026

A.S. 1697- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	24 ottobre 2025 Approvato dalla Camera dei Deputati
Data di assegnazione	4 novembre 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura, istruzione), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'accordo in esame costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Malaysia e segna pertanto un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'UE nell'area, in linea con la **Strategia europea per l'indopacifico**. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attuazione dell'accordo comporterà vantaggi concreti per le Parti, creando i presupposti per la promozione nell'area dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Articolato

Il testo, composto da **60 articoli**, suddivisi in dieci titoli, si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e di approfondire e consolidare la cooperazione in **un'ampia gamma di settori**, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro terrorismo, corruzione e criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, i cambiamenti climatici, la scienza, la tecnologia e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla **cooperazione commerciale**.

Più nel dettaglio, il Titolo I (artt. 1-2) definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.

Il Titolo II (artt. 3-4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, ed è finalizzato a promuovere lo scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU, l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Il Titolo III (artt. 5-9), sulla **cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali**, chiama le Parti a cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini, nonché a rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e

l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi internazionali su disarmo e non proliferazione.

Il Titolo IV (artt. 10-17) riguarda la cooperazione in **materia di commercio e investimenti**, e prevede l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio e la promozione della collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie, dogane, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V (artt. 18-24) reca disposizioni in materia di **giustizia e sicurezza**, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. In particolare, nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti si impegnano a **riammettere i propri cittadini presenti illegalmente** nei territori altrui, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano la lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.

Il Titolo VI (artt. 25-33) disciplina la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, la **regolamentazione dei settori bancario e assicurativo**, la fiscalità, la politica industriale, la cyber-sicurezza, il turismo e l'audiovisivo.

Il Titolo VII (artt. 34-46) riguarda la cooperazione in materia di **istruzione, scienza, tecnologia** e innovazione, attraverso lo scambio di informazioni, la partenariati di ricerca, formazione e scambi di ricercatori. Viene previsto altresì l'impegno delle Parti ad intensificare la **cooperazione nel settore dell'energia**, al fine di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti, nonché quello a cooperare per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale.

Il Titolo VIII (artt. 47-49) definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione, impegnandosi al contempo a prevenire e combattere le frodi e ogni altra attività illecita che possa ledere i rispettivi interessi finanziari.

Il Titolo IX (art. 50) delinea il quadro istituzionale dell'intesa, istituendo un **Comitato misto** destinato a riunirsi almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a risolvere eventuali divergenze interpretative o applicative.

Il Titolo X (artt. 51-60) reca le **disposizioni finali**, che prevedono, in particolare, che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.